Manovra 2010

Notificazioni telematiche e domiciliazione degli atti tributari

di **Maurizio Villani** e **Paola Rizzelli** (*)

LA NOVITÀ

La Manovra 2010 punta sullo strumento telematico al fine di razionalizzare le modalità di notifica degli atti tributari, con il ricorso, in particolare, per la domiciliazione, alla comunicazione telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, mentre, per la notificazione della cartella, alla Posta Elettronica Certificata.

Riferimenti

– D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 38, comma 4

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

– D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

Sul punto cfr. Corriere Tributario
Per l'approfondimento, M. Bruzzone, "Le notificazioni degli atti tributari tra domicilio fiscale, domicilio eletto ed indirizzo", n. 33/2010, pag. 2676

CORRIERE TRIBUTARIO

La domiciliazione

Al fine di **razionalizzare** le modalità di notifica in materia fiscale, l'art. 38, comma 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha apportato delle **considerevoli modifiche** a quelli che sono i pilastri della disciplina sulle notificazioni in materia tributaria, ovverosia: l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 26 del 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente, quindi, per effetto delle suddette modifiche, l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (Cfr. Tavola n. 1) riconosce al contribuente la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso, tuttavia, l'elezione di **domicilio** deve risultare espressamente da **apposita comunicazione** effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo, poi, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal **trentesimo giorno successivo** a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'Ufficio della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

Esempi

1) Se un contribuente, persona fisica, per effetto della nuova disciplina di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, **elegge domicilio** presso una persona del comune dove risiede e ne dà comunicazione all'Ufficio per via telematica, quest'ultimo potrà notificare un avviso al contribuente presso questo domicilio solo a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione.
   Naturalmente, nel caso della comunicazione per via telematica, la ricezione sarà più rapida rispetto all'invio per posta e, conseguentemente, gli effetti di tale comunicazione si realizzeranno prima.
2) Nel caso in cui, invece, un contribuente, persona giuridica, vari semplicemente il proprio indirizzo, tale **variazione** produrrà i suoi effetti, ai fini delle notificazioni ex art. 60 cit., dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter D.P.R. n. 633/1972, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
   Conseguentemente, quindi, solo decorso tale termine la notifica potrà essere effettuata presso il nuovo indirizzo del contribuente.

(*) Avvocati tributaristi in Lecce

Tavola n. 1 - La domiciliazione (art. 60, D.P.R. n. 600/1973)

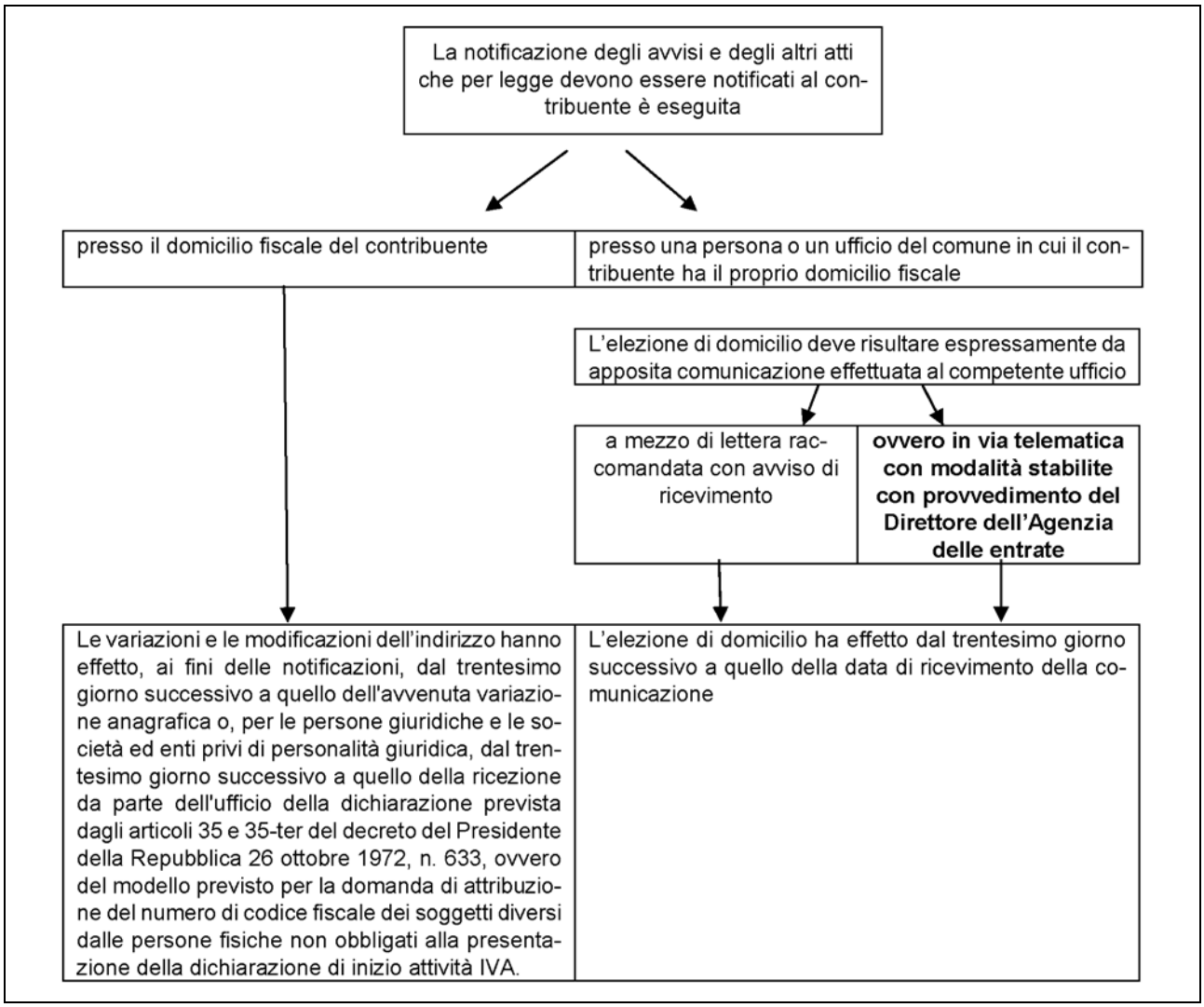

La posta elettronica certificata (PEC)

L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, invece, così come riformato, prevede che la notifica della cartella possa anche essere eseguita, a mezzo **posta elettronica certificata**, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione (Cfr. Tavola n. 2).

Esempio

Se una cartella, per effetto della modifica di cui all'art. 26 cit., viene notificata per mezzo della posta elettronica certificata, il mittente riceve dal proprio provider di posta certificata una **ricevuta di accettazione**, firmata dal gestore, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari (distinguendo quelli normali da quelli dotati di PEC). Il gestore, poi, crea un nuovo messaggio, detto **busta di trasporto**, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione. Tale busta è firmata dal provider, in modo che il provider del destinatario possa verificarne l'integrità. Un messaggio di posta certificata, inoltre, è consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua "busta di trasporto". Non appena eseguita la consegna, il provider del destinatario invia al mittente la **ricevuta di consegna**. Tale ricevuta di consegna, che è un messaggio e-mail, firmato dal gestore che attesta la consegna, la data e l'ora della stessa, il contenuto, in allegato, contiene anche il messaggio vero e proprio (con tutti i suoi eventuali allegati).

Questo significa che la posta certificata fornisce al mittente una **prova**, firmata dal provider scelto dal destinatario, di tutto il contenuto che è stato recapitato (con data e ora di recapito) e questa è, dunque, una delle caratteristiche più significative che distingue la posta certificata dai normali mezzi per l'invio di documenti ufficiali in formato cartaceo.

Gli obiettivi della Manovra 2010

Pertanto, da quanto enunciato emerge che il comun denominatore delle due norme, così riformate, è rappresentato dall'introduzione dell'utilizzo dello **strumento telematico**, che va ad affiancarsi a quelli tradizionali.
Difatti, in un contesto d'informatizzazione come quello attuale, se obiettivo della modifica apportata con la Manovra finanziaria 2010 è quello di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale, a tale scopo non poteva essere scelto strumento migliore di quello telematico, il cui utilizzo, nel caso dell'art. 60 cit., seppur limitato alle sole comunicazioni, avvantaggia una conoscenza **più celere** delle informazioni scambiate; mentre, nel caso dell'art. 26 cit., estendendosi alla notificazione della cartella, determina una **maggior garanzia**, una maggior celerità e minori costi nella realizzazione delle notificazioni.

Tavola n. 2 - La notifica in via telematica per mezzo PEC (art. 26, D.P.R. n. 602/1973)

La notifica della cartella

1) avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda	2) può essere eseguita anche mediante **invio di raccomandata** con avviso di ricevimento	può essere eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile

RIVISTE

Dialoghi Tributari

Bimestrale di confronto e riflessioni operative per una teoria della tassazione

Coordinamento scientifico: Raffaello Lupi, Dario Stevanato

Con uno **stile** "**snello e di sostanza**" la Rivista, promossa dalla Fondazione Studi Tributari, inquadra **casi particolari** e **novità fiscali** in una **cornice sistematica** della **tassazione analitico-aziendale** dove tutti i **protagonisti** dell'**operatività tributaria** possono riconoscersi.
Gli argomenti vengono proposti sul sito postilla.it e fondazionestuditributari.com.

L'abbonamento alla rivista comprende il **Servizio Dottrina on-line** che offre direttamente dalla Home-page:
- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- **La consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione.

Abbonamento annuale: € 170,00
Periodicità: bimestrale
Ipsoa, pagg. 112

Per informazioni:
- ***Servizio Informazioni Commerciali:***
  E-mail: info.commerciali@wki.it
  Tel. 02/82476794
- ***Agenzia Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- ***www.shopwki.it/dialoghi***